

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI COCCAGLIO

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

<i>IL CONSIGLIO DI ISTITUTO</i>	1
Art. 1 - Composizione del Consiglio di Istituto.....	1
Art. 2 - Attribuzioni.....	1
Art. 3 - Validità delle deliberazioni.....	2
Art. 4 - Elezione del presidente e vicepresidente.....	2
Art. 5 - Funzioni del Presidente.....	2
Art. 6 - Sostituzione temporanea del presidente.....	2
Art. 7 - Giunta esecutiva.....	2
Art. 8 - Commissioni consiliari.....	2
Art. 9 - Segretario e verbalizzazione.....	2
Art. 10 - Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio.....	3
Art. 11 - Revoca del mandato al Presidente e ai membri elettivi della Giunta.....	3
Art. 12 - Convocazione del Consiglio di Istituto.....	3
Art. 13 - Periodicità delle sedute.....	3
Art. 14 - Ordine del giorno.....	4
Art. 15 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne.....	4
Art. 16 - Svolgimento delle sedute.....	4
Art. 17 - Pubblicità delle sedute.....	4
Art. 18 - Pubblicità degli atti.....	5
Art. 19 - Competenze del Consiglio di Istituto.....	5
<i>IL COLLEGIO DEI DOCENTI</i>	5
Art. 20 - Convocazione.....	5
Art. 21 - Ordine del giorno.....	5
Art. 22 - Verbale.....	6
Art. 23 - Commissioni.....	6
Art. 24 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.....	6
<i>I CONSIGLI DI CLASSE e DI INTERCLASSE</i>	6
Art. 25 - Convocazione.....	6
Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.....	6
Art. 27 - Verbale.....	6
<i>LE ASSEMBLEA GENITORI</i>	6
Art. 28 - Convocazione.....	6
<i>COMITATO GENITORI</i>	6
Art. 29 - Composizione e convocazione.....	6
<i>NORME COMUNI</i>	6
Art. 30 - Modifiche al presente regolamento.....	6
Art. 31 - Entrata in vigore.....	7

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 - Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Coccaglio (BS), nel seguito C.d.I., è composto da 19 componenti di cui:

- 8 rappresentanti del personale insegnante;
- 2 del personale non insegnante;
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- il Dirigente Scolastico dell'Istituto, come membro di diritto.

Art. 2 - Attribuzioni

Il C.d.I. trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16/04/94, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche" approvato con il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 1 Febbraio 2001, n. 44 e di tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Art. 3 - Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute del C.d.I. è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Regolamento; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone o quando la maggioranza del C.d.I. lo decida su richiesta di un consigliere.

Art. 4 - Elezione del presidente e vicepresidente

1. Il C.d.I. elegge Presidente un genitore a maggioranza assoluta dei componenti in carica; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli eleggendi .
2. Il C.d.I. elegge VicePresidente un genitore mediante la stessa votazione del Presidente. Risulta eletto Vicepresidente il genitore che, durante la votazione per l'elezione del Presidente, abbia raccolto il maggior numero di voti fra i non eletti alla carica di Presidente.
3. Nella prima seduta il C.d.I., che procede all'elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente, è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all'ordine del giorno (nel seguito o.d.g.), proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del C.d.I., firma i verbali delle sedute congiuntamente al Segretario.
2. Il Presidente convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento e vigila affinché le date e i tempi di convocazione del C.d.I. siano quelli previsti dalle vigenti norme, che l'o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo casi particolari.
3. Il Presidente vigila sui tempi d'intervento dei consiglieri affinché non si prolunghino più del dovuto.

Art. 6 - Sostituzione temporanea del presidente

In caso di assenza del Presidente, il C.d.I. è presieduto dal Vicepresidente, o, quando sia assente anche questo ultimo, dal Consigliere genitore più anziano di età.

Art. 7 - Giunta esecutiva

1. Il C.d.I. elegge nel proprio ambito una Giunta esecutiva
2. La Giunta è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e dal Direttore Servizi Generali ed Amministrativi (nel seguito D.S.G.A.) della Scuola, che assume la funzione di Segretario, membri di diritto; da due genitori, da un insegnante e da un rappresentante del personale non docente. La Giunta rimane in carica 3 anni.
3. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri della Giunta il C.d.I. procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta, o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il C.d.I. procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.
4. Per la validità della seduta della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
5. La Giunta stabilisce autonomamente le norme per il proprio funzionamento informandone il C.d.I..
6. La Giunta prepara il lavoro del C.d.I., fissa l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle delibere consiliari e tiene i collegamenti con le varie commissioni per la programmazione e il bilancio.

La Giunta inoltre:

- predisporre il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- cura l'esecuzione delle delibere del C.d.I. mentre il Dirigente ne emana il formale provvedimento esecutivo. Lo stesso Dirigente si accerta che le delibere di spesa approvate dal C.d.I., e da imputarsi sui fondi dello Stato, non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento, promuovendone il riesame qualora le ritenga irregolari o illegittime;

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Per lo studio di particolari problemi o per l'organizzazione di determinate attività (mensa, trasporti,...), il C.d.I. può costituire apposite commissioni. Tali commissioni sono costituite da membri del C.d.I. che possono avvalersi della collaborazione di altri genitori e di esperti esterni individuati dallo stesso C.d.I..
2. Ogni commissione elegge nel suo ambito un coordinatore che riferisce al C.d.I. sull'attività svolta.

Art. 9 - Segretario e verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario del C.d.I., cui compete la stesura dei verbali delle sedute, sono attribuite dal Presidente ad

uno dei membri del C.d.I. stesso (D.M.P.I. 416/74 art.5).

2. Il Segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente.
3. E' facoltà dei consiglieri far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.
4. Di ogni seduta del C.d.I. viene redatto un verbale.
5. Il verbale, che riporterà copia integrale delle deliberazioni adottate dal C.d.I., viene redatto dal Segretario in formato di bozza in un tempo non superiore a 8 giorni successivi alla seduta del C.d.I. Tale bozza deve essere sottoposta all'approvazione finale del Presidente, il quale provvede, dopo averla resa nel formato definitivo ed ufficiale, a restituirla entro 5 gg. al Dirigente Scolastico che entro 5 gg. cura l'affissione all'albo e la esecuzione delle delibere.
6. Ciascun verbale viene letto ed approvato a seduta stante o all'inizio della seduta successiva e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio

1. I membri del C.d.I. che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del C.d.I., decadono dalla carica e vengono sostituiti. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente o alla Segreteria della Scuola con un giorno di anticipo rispetto alla riunione.
2. Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.
3. Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del C.d.I.
4. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri il C.d.I. ne prende atto e da mandato al Dirigente di emanare i decreti di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari.
5. Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante Delibera del C.d.I.
6. I membri decaduti rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

Art. 11 - Revoca del mandato al Presidente e ai membri elettivi della Giunta

1. Il C.d.I., a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente del C.d.I. e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio di Istituto

1. Il Presidente dispone l'orario della prima e della seconda convocazione del C.d.I., d'intesa con il Dirigente Scolastico, per quanto riguarda la data, l'orario di inizio, il luogo, l'o.d.g. e la pubblicità della seduta, e comunica l'eventuale invito a rappresentanze esterne a partecipare alla seduta.
2. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del C.d.I. su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il C.d.I. entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso; nella richiesta di convocazione debbono essere indicati gli argomenti da includere nell'o.d.g..
4. La convocazione deve essere notificata ai singoli consiglieri per lettera o fax o mail, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione ordinaria; tre giorni prima per le riunioni straordinarie od urgenti.
5. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare:
 - la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'o.d.g. della seduta;
 - se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria;
 - l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone;
 - le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta.
6. Alla convocazione, deve essere allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione; tale documentazione deve essere consegnata congiuntamente alla convocazione a tutti i membri del C.d.I. stesso.
7. In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del C.d.I., il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima mediante lettera consegnata a mano o telegramma, e al pubblico mediante affissione all'albo entro lo stesso termine; in caso di assoluta necessità il C.d.I. può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità stessa.

Art. 13 - Periodicità delle sedute

1. Il C.d.I. si riunisce:
 - in seduta ordinaria di regola almeno una volta ogni due mesi; possibilmente non nei mesi di luglio ed agosto
 - in seduta straordinaria o di urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri o il Presidente

della Giunta Esecutiva.

2. Le riunioni del C.d.I. si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei Consiglieri.
3. La durata della seduta non potrà essere superiore alle due ore. Qualora la discussione sugli argomenti all'o.d.g. non sia stata esaurita nei limiti di tempo prefissati per lo svolgimento della seduta si veda il seguente Art. 14 - punto 6.

Art. 14 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del C.d.I. è fissato dal Presidente sulla base delle indicazioni fornite dal DS, dal C.d.I. stesso nella seduta precedente o per necessità attuali, dalle eventuali Commissioni e sulla base delle richieste scritte presentate al Presidente e alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
2. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del C.d.I..
3. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. deve essere messa a disposizione dei consiglieri congiuntamente alla convocazione oppure presso la sede dell'Istituto almeno 5 giorni prima della riunione.
4. Il C.d.I. deve trattare solo materie che siano state poste all'o.d.g.; ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione all'unanimità e ricondotti alle "varie ed eventuali" di cui all'o.d.g.
5. L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal C.d.I. con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dei votanti.
6. Qualora la discussione sugli argomenti all'o.d.g. non sia stata esaurita nei limiti di tempo prefissati per lo svolgimento della seduta, il C.d.I. può deliberare o di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione, in data successiva non prima di tre giorni e non dopo otto, oppure di prolungare la seduta.
7. La presenza di persone esterne deve essere inserita nell'avviso di convocazione.

Art. 15 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

1. A esperti, a titolo personale, può essere consentita la partecipazione al C.d.I. per svolgervi un intervento inerente le competenze del C.d.I.. L'interessato deve fare richiesta scritta al Presidente ed al Dirigente Scolastico che la sottopone, per delibera, al C.d.I..
2. Il C.d.I. può chiedere a sua volta ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione avviene a titolo consultivo e su un preciso argomento all'o.d.g. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera e deve essere limitata all'espressione del parere dell'esperto stesso. L'eventuale discussione e votazione successiva devono avvenire senza la presenza dell'esterno.

Art. 16 - Svolgimento delle sedute

1. La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica. Tale quorum deve sussistere per tutta la durata della stessa.
2. Decorsi 30 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio. In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.
3. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e fa dar lettura del verbale della seduta precedente da approvare da parte del Consiglio e di seguito si dà corso agli argomenti iscritti all'o.d.g..
4. Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente mette in discussione e quindi in votazione eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.
5. La seduta non può essere chiusa prima che il C.d.I. abbia deliberato su tutti i punti dell'o.d.g..
6. La proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.

Art. 17 - Pubblicità delle sedute

1. Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel C.d.I. stesso. L'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale che deve essere raccolta dal Segretario del C.d.I. ed allegata al verbale. Le sedute sono pubbliche tranne quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone.
2. L'eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al comma precedente deve essere indicata nell'avviso di convocazione dei C.d.I., e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'o.d.g.; essa può applicarsi all'intera seduta o ad una parte di essa.
3. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.
4. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
5. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.

Art. 18 - Pubblicità degli atti

1. I pareri e le deliberazioni del C.d.I. sono pubblicati, mediante affissione per un periodo di almeno 10 giorni, in apposito albo scolastico.
2. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
3. Tutti gli atti del C.d.I. devono essere tenuti, a cura del D.S.G.A., a disposizione dei membri del C.d.I.. L'accesso a tali atti deve essere altresì consentito a tutti gli interessati (Docenti, Personale ATA, Genitori).
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico che la può accettare o respingere.
5. I Consiglieri che divulgano atti del C.d.I. a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi sono sospesi per una seduta.

Art. 19 - Competenze del Consiglio di Istituto

Riferimenti normativi: D.P.R. 416/74 - D.L. 16/04/94, n. 297 art. 10 – D.M.P.I. 1/02/2001, n. 44

1. Il C.d.I. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
3. Il C.d.I., fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del Regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) adozione del P.O.F.;
 - e) criteri generali per la programmazione educativa;
 - f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - g) promozione di contatti e reti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - h) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - i) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
4. Il C.d.I. indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 20 - Convocazione

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta; si riunisce, comunque, almeno due volte per quadrimestre.
2. Il monte ore annuo da destinare alle sedute del Collegio è stabilito dallo stesso organo nell'ambito del piano annuale delle attività.
3. Il Collegio è convocato dal Dirigente mediante circolare interna, portata a conoscenza dei docenti per la firma di presa visione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Modalità più celeri o preavvisi più brevi possono essere adottati in casi urgenti ed eccezionali.

Art. 21 - Ordine del giorno

1. Nell'atto di convocazione deve essere riportato integralmente l'ordine del giorno. La convocazione deve indicare l'ora d'inizio e la durata presumibile dell'incontro.
2. Nel caso la durata si protragga oltre tale limite è data facoltà di proseguire solo con votazione unanime ed in caso contrario la seduta viene aggiornata entro gli otto giorni successivi.

3. Per la deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno, si applica quanto disposto all'art. 14.

Art. 22 - Verbale

Di ogni seduta, a cura del docente segretario, va redatto entro otto giorni il processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Dirigente che ne cura l'esecuzione delle delibere. Il verbale deve essere letto ed approvato nella seduta successiva.

Art. 23 - Commissioni

1. Il Collegio, nell'esercizio dei poteri di auto-organizzazione che gli sono propri, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali sono affidati, in linea permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi relativi alle materie di sua competenza.
2. In casi del tutto particolari il Collegio può attribuire a tali commissioni o gruppi di lavoro potere deliberante.

Art. 24 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute sono valide se sia presente la metà più uno dei componenti.
2. Per la validità delle deliberazioni si applica quanto disposto all'art. 3.

I CONSIGLI DI CLASSE e DI INTERCLASSE

Art. 25 - Convocazione

1. Il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I grado si riunisce di norma una volta al mese, secondo un calendario programmato e nell'ambito del monte ore annuo stabilito dal Collegio dei docenti nel piano annuale delle attività. È convocato dal Dirigente Scolastico. I rappresentanti dei genitori devono essere convocati per lettera e presenziano di norma a due sedute per quadrimestre.
2. Il Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria, con la presenza dei genitori, si riunisce di norma ogni due mesi, è convocato dal Dirigente Scolastico. I rappresentanti dei genitori devono essere convocati per lettera, presenziano di norma a due sedute per quadrimestre.
3. I Consigli di Classe ed Interclasse, che prevedono la componente rappresentanti dei genitori, sono aperti a tutti i genitori come uditori; le famiglie saranno avvisate tramite comunicazione sul diario.

Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti; nel calcolo non si tiene conto dei membri elettivi, quando non sia prevista la loro partecipazione.
2. Quanto alla validità delle deliberazioni, si rinvia all'art. 3.
3. Le sedute di scrutinio quadrimestrale e finale, riservate ai soli docenti, sono valide solo a Collegio perfetto.

Art. 27 - Verbale

1. Di ogni seduta, a cura del docente segretario, va redatto entro otto giorni il processo verbale, che deve essere approvato nella seduta successiva.
2. Il verbale delle sedute di scrutinio quadrimestrale e finale devono essere redatti ed approvati seduta stante.

LE ASSEMBLEE GENITORI

Art. 28 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Genitori è convocata dal Dirigente Scolastico di norma una volta all'anno per l'elezione dei Rappresentanti di classe.
2. I rappresentanti dei genitori possono convocare l'Assemblea dei Genitori nei locali scolastici, concordando con il Dirigente Scolastico la data e gli argomenti da trattare.

COMITATO GENITORI

Art. 29 – Composizione e convocazione

Il Comitato Genitori è composto dai rappresentanti di classe e si riunisce periodicamente nei locali scolastici, previa richiesta al Dirigente Scolastico, convocato dal Presidente del C.d.I.

NORME COMUNI

Art. 30 - Modifiche al presente regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza

assoluta dei componenti del C.d.I. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione del testo intero.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 ottobre '07.